

n. R.G. 13585/2017



**TRIBUNALE DI BRESCIA**

**Sezione immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente
Alessia Busato	Giudice
Mauroernesto Macca	Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. **13585/2017** promossa da:

**A. R. R.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Bertuletti e Valeria Migliorati, presso il cui studio ha eletto domicilio.

**attore**

**contro**

**Ministero degli Interni**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge.

**convenuto**

**e con**

l'intervento del **Pubblico Ministero**

**§**

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:** *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte le avversarie eccezioni, deduzioni ed argomentazioni, così statuire*

*In via principale*

*Accertarsi e dichiararsi lo status di cittadina italiana dell'odierna attrice e, per l'effetto, ordinarsi al Ministero dell'Interno e/o ad ogni altra competente Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge;*

*In ogni caso*

*Spese di lite interamente rifeuse;*

*In via istruttoria*

*Per mera completezza, ove occorrer possa, in revisione dell'Ordinanza 20/04/18, accogliersi formale istanza ex art. 210 c.p.c., per l'ordine al Ministero degli Affari Esteri italiano/ rappresentanza diplomatica e consolare italiana in Brasile di esibizione della certificazione di "non rinuncia" della cittadinanza italiana da parte dell'odierna attrice e di tutti i suoi ascendenti."*

\*

**Per parte convenuta:** *"Voglia il Tribunale decidere secondo giustizia.*

*Vittoria o compensazione di spese."*

\*

**Per il Pubblico Ministero:** *"Accoglimento della domanda"*

**§§§**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**§. 1** – Con citazione notificata il 25/8/2017, R. R. A. chiedeva l'accertamento dello status di cittadino italiano, *iure sanguinis* per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombenza di legge.

Parte attrice, nata in Brasile sosteneva di essere discendente da cittadino italiano per linea materna diretta, in particolare dell'avo P. Z., il quale non era mai stato naturalizzato brasiliano ed i cui discendenti, ai quali era stata trasmessa la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, non vi avevano mai rinunciato.

Riferiva parte attrice che l'avo P. (o P.) Z., cittadino italiano nato il 14/9/1879 a Cimadolmo (TV), in data 16/6/1907, aveva sposato S. P. e che dalla loro unione era nata, il 16/12/1926 in Brasile, C. Z., la quale, in data 26/3/1938 [sic], aveva sposato G. N. D.F. e dal quale aveva avuto L. D.F., nata in Brasile l'8/4/1941. Proseguiva l'attrice riferendo che L. aveva sposato a sua volta L. S. L. e da questa unione era nata in Brasile, il 30/7/1961, A. L. D.F., la quale, in data 18/7/1983, aveva sposato N. A., dai quali era nata essa attrice in data 9/5/1986.

Parte attrice deduceva infine che l'avo P. (o P.) Z. non era mai stato naturalizzato brasiliano e che gli altri discendenti diretti di quest'ultimo non avevano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Inoltre, osservava che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis* era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948 (nel casi di specie l'ava C. Zandonai), indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata

in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Di talché, osservava parte attrice, la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. Di talché, proseguiva l'attrice, in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.

**§. 2** – Si costituiva in giudizio il Ministro dell'Interno, osservando che l'attrice aveva adito direttamente l'Autorità giudiziaria, anziché avanzare istanza innanzi all'amministrazione competente, attribuendo così al giudice ordinario funzioni di spettanza dell'Autorità amministrative.

Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 14/6/2018 le parti precisavano le proprie conclusioni come in epigrafe indicato. Il Pubblico Ministero, informato del procedimento, faceva pervenire le proprie conclusioni. Il giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.

## §§§

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**§. 3** – Le domande di parte attrice devono essere accolte, seppure in parte, per i motivi di cui in appresso.

**§. 3.1** – Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Parte attrice chiede infatti la concessione della cittadinanza *iure sanguinis*, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il Ministero dell'Interno al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).

Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo, come eccepito da parte convenuta, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo, poiché nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, *iure sanguinis* per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. Tanto è vero che l'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, tra cui appunto la presente, utilizza il concetto di "*accertamento dello stato di cittadinanza*" e non di impugnazione o opposizione.

Né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.

Così è pure la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema (cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).

Senza tacere che parte attrice si è vista rifiutare dal Comune di residenza in Italia la ricezione della propria istanza, la quale non è stata nemmeno protocollata, come si evince dalla richiesta via e-mail che successivamente la stessa ha avanzato al Consolato Generale d'Italia in Brasile per la richiesta di documenti utili all'istruttoria in sede giudiziale (doc. 21).

### **§. 3.2 – Quanto al merito è necessaria una premessa.**

La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912 (emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile *ratione temporis* a P. Z. ed ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.

Senonché, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani.

Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di C. Z. (la figlia di P.) e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità *“la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Così.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912,*

*determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).*

E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, *"attesi i caratteri di absolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidano, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili. cioè tutelabili in sede giurisdizionale."* (cfr. Trib Roma 6/4/2017).

Detto ciò, occorre a questo punto accertare se gli ascendenti dell'attrice abbiano mantenuto la cittadinanza italiana sino alla nascita di quest'ultima.

È necessaria un'ulteriore premessa.

L'art. 8 della legge n. 555/1912 prevedeva la perdita della cittadinanza qualora spontaneamente il soggetto acquistasse una cittadinanza straniera ed avesse stabilito all'estero la propria residenza oppure, qualora la cittadinanza straniera fosse stata acquistata senza concorso di volontà propria, avesse dichiarato di rinunciare alla cittadinanza italiana ed avesse stabilito la propria residenza all'estero. Il precedente articolo 7, invece, prevedeva che salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali [non è il caso del Brasile e del Regno d'Italia], il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Quanto al Brasile, invece, la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. Nella Costituzione del 1891, l'art. 69, comma 1, n. 1, prevedeva appunto, per quello che qui interessa, il principio dello ius soli, di talché, i soggetti nati in Brasile acquistavano la cittadinanza brasiliiana  
(cfr. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao91.htm#art69iv](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm#art69iv)).

Nel caso in esame C., la figlia di P. Z., era infatti (anche) cittadina brasiliana. Successivamente era intervenuta la legge n. 818 del 1949 cittadinanza (cfr. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L0818.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0818.htm)), la quale, all'art. 1, comma 1, n.

1 ribadiva il principio dello ius soli, specificando però all'art 16, comma 1, lett. b) che lo straniero, per conseguire la naturalizzazione (ulteriore modalità di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 4), dovesse rinunciare espressamente alla precedente cittadinanza straniera. La predetta legge è stata abrogata dalla legge n. 13445 del 2017 sugli stranieri (cfr. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm#art124](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm#art124)).

La cittadinanza è ora disciplinata dalla Costituzione federale del 1988, la quale, all'art 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché, la stessa norma prevede quale eccezione a tale regola che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera (*"Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis."*; cfr. [http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione\\_Brasil.htm](http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil.htm)). La Costituzione federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili. (cfr. <http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade>).

Orbene, dall'esame delle norme che hanno preceduto e dalla documentazione prodotta da parte attrice, tutta debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille (il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille; <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members/details1/?sid=27>) è possibile affermare che P. Z., cittadino italiano emigrato in Brasile, non è stato naturalizzato brasiliano. Conseguentemente il medesimo, secondo la legislazione brasiliana e secondo l'art. 8 legge n. 555/1912, non ha perso la cittadinanza italiana. Ciò risulta, da un lato, dall'attestazione rilasciata dal competente ufficio brasiliano ed autenticata con la procedura delle apostille, dove appunto si dà atto che il medesimo non si è naturalizzato (doc. 15 parte attrice) e, dall'altro lato, dalla circostanza che nell'atto di nascita della figlia C. lo stesso risultava ancora cittadino italiano (doc. 6 parte attrice). In tale atto, infatti, la moglie era indicata come cittadina brasiliana, mentre lo stesso, come i genitori, solamente nato in Italia.

Del pari la figlia C. Z., pur sposando un brasiliano, ha mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze.

Non solo, non risulta neppure agli atti alcuna rinuncia della cittadinanza italiana da parte di C. Z. Prova di cui, peraltro, come precisato dalla giurisprudenza, era onerata

l'amministrazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 in motivazione "... Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto. ..."; anche Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3175 dell'11/2/2010). Senza tacere che la normativa italiana sulla cittadinanza, in particolare la legge n. 555/1912 (art. 16) ed il regolamento di attuazione della legge del 1992 (art. 8 d.P.R. n. 572/1993), ha sempre previsto che le dichiarazioni di rinuncia all'estero fossero fatte presso le rappresentanze consolari o diplomatiche, di talché sarebbe stato agevole ottenere tale elemento probatorio da parte dell'amministrazione.

Analogo discorso vale per i restanti ascendenti dell'attrice, ossia la nonna materna L. D.F. e la madre A. L. D.F., nonché per la stessa attrice, per le quali tutte sono agli atti i certificati di nascita e di matrimonio.

Si osservi peraltro che la documentazione prodotta dall'attrice è la stessa che il Consolato di Italia a San Paolo in Brasile richiede in caso di presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis "per altri casi" (diversi cioè dai casi di figli diretti di italiani nati in Italia cfr. [https://consanpaolo.esteri.it/Consolato\\_SanPaolo/it/i\\_servizi/per\\_i\\_cittadini/cittadinanza/riconoscimento-della-cittadinanza\\_0.html](https://consanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/cittadinanza/riconoscimento-della-cittadinanza_0.html)).

In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dall'attrice, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi, considerata la sostanziale non opposizione del convenuto, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da R. R. A. nei confronti del Ministero degli Interni con citazione notificata il 25/8/2017

dichiara

che parte attrice è cittadina italiana e, per l'effetto,

ordina

al Ministero dell'interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

dichiara

le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Brescia, in data 10/11/2018

Il Presidente

Mariarosa Pipponzi

Il giudice estensore  
Mauroernesto Macca